



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 507

Rif.:

Allegati:

Roma, 1 ottobre 2004

CIRCOLARE n. 54/D

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

e, p.c.

Alle Direzioni delle Circostrizioni
doganali

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All'Ufficio Comunicazioni e
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio del Direttore dell' Area
Affari giuridici e contenzioso

All'Ufficio del Direttore dell' Area Verifica e
Controlli Tributi Doganali e Accise e
Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio applicazione tributi

00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 – Telefono +39 06 50245216 – Fax +39 06 50245057
e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

OGGETTO: Prova dell'origine delle merci: rilascio dello status di esportatore autorizzato.
Procedura di rilascio dell'autorizzazione.

Nel confermare il contenuto del telefax prot.n.1438 del 27 aprile 2004, ad ogni buon fine riportato di seguito:

“Si fa riferimento alla circolare n.227 del 7 dicembre 2000 con la quale sono stati forniti taluni chiarimenti sul rilascio dello status di esportatore autorizzato.

In proposito, si precisa che in ambito comunitario si è stabilito di inserire il codice iso alpha 2 a tutti i numeri di autorizzazione sia già rilasciati, sia da rilasciare.

Detta decisione è scaturita dalla necessità di mettere in condizione i Paesi con i quali la Comunità europea ha sottoscritto accordi preferenziali bilaterali ovvero unilaterali, che prevedono la figura dell'esportatore autorizzato con dichiarazione su fattura, di avere esatta conoscenza dello Stato membro della Comunità medesima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione allo status in quanto non sempre ciò si evince in modo chiaro sulle fatture medesime o sulla documentazione commerciale che contiene detta dichiarazione.

Le citate motivazioni, inoltre, trovano ulteriore giustificazione nell'imminente ingresso dei nuovi dieci Stati membri dell'Unione europea che sommandosi a quelli già facenti parte, renderebbero più arduo il compito della loro individuazione.

Pertanto, con riferimento alle autorizzazioni da rilasciare, si pregano codeste Direzioni Regionali di provvedere, d'ora in avanti, ad indicare il citato codice mentre per quelle già emanate occorrerà notificare quanto prima alle ditte beneficiarie detta variazione come segue.

In ogni caso, le autorizzazioni in questione dovranno essere tutte adeguate entro il 31 luglio p.v. e, quindi, a partire dal 1° agosto 2004 tutti gli esportatori autorizzati dovranno utilizzare il nuovo sistema di numerazione.

Con il telex Prot.5285/IV/99 del 14 maggio 1999 era stato fornito, a titolo esemplificativo, il seguente codice: 001 – RM – 99 che, a seguito delle presente variazione, diventerà:

IT / 001 / RM / 99

(d) (a) (b) (c)

dove:

- d) indica il codice iso alpha 2 dell'Italia;
- a) indica il numero di autorizzazione con numerazione progressiva dell'Ufficio;
- b) indica la sigla della provincia ove a luogo la Direzione Regionale competente territorialmente al rilascio dello status di esportatore autorizzato;
- c) indica le ultime due cifre dell'anno di rilascio.

Inoltre, i Servizi comunitari hanno stabilito di utilizzare come separatore la barra obliqua (/) invece del trattino (-).”

Si coglie, l'occasione per precisare, inoltre, quanto segue:

- 1) si è avuto modo di constatare che talune Direzioni con l'inizio di ogni nuovo anno solare riprendono la numerazione di cui al punto a) da capo ed altre, invece, continuano la precedente. Al riguardo,

al fine di uniformare il comportamento di tutti gli Uffici, si invitano codeste Direzioni ad iniziare nuovamente la numerazione anno per anno, a partire dal nuovo anno solare;

- 2) con riferimento alla Circolare n.227 punto 2.a., al fine di evitare che una ditta richieda lo status di esportatore autorizzato, ovvero la sua estensione, di volta in volta che dovesse averne necessità per ciascun singolo accordo ed in considerazione che il predetto status potrà essere rilasciato solo previa richiesta scritta che precisi il singolo o i singoli Paesi, appare opportuno che codeste Direzioni diano quanto più ampio risalto possibile a tutte le ditte interessate circa la possibilità di richiedere detto status, oppure la sua estensione, per tutti i Paesi o gruppi di Paesi che prevedono detta figura e per i quali la richiesta non dovesse essere ancora stata effettuata. Al riguardo, si ricorda, comunque, che occorrerà tener conto delle eventuali discordanze della normativa (regola del cumulo, del no-drawback e degli Allegati) presenti nei vari Protocolli 'origine' nonché nelle preferenze unilaterali contenute nelle Disposizioni di Applicazione al Codice doganale comunitario;
- 3) con riferimento alla Circolare n.227 punto 3.a., laddove viene asserito che le note esplicative escludono specificatamente che lo status di esportatore autorizzato possa essere concesso agli spedizionieri doganali si precisa che in detta esclusione si devono intendere ricomprese anche le case di spedizione;
- 4) con riferimento alla Circolare n.227 punto 3.b., la limitazione relativa alla concessione dello status al solo produttore si intende non più valida e pertanto l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche al commerciante secondo le specifiche di cui al precedente punto 3.a. della Circolare stessa;

Inoltre, con riferimento alla Turchia, Paese con il quale gli scambi avvengono sulla base di due distinti regimi preferenziali, gli operatori potranno beneficiare dello status di esportatore autorizzato secondo le seguenti modalità:

- 5.1) per i prodotti agricoli, il cui relativo regime è basato sulle regole di origine, attraverso l'utilizzo della dichiarazione su fattura prevista dalla Decisione 1/98 del Consiglio di Associazione CE-Turchia (pubblicata sulla G.U.C.E. L86 del 20 marzo 1998);

5.2) per i prodotti agricoli trasformati ed industriali compresi gli ex CECA, che rientrano nell'Unione doganale e per i quali, quindi, gli scambi avvengono sulla base della nozione di libera pratica, con la procedura semplificata prevista dall'articolo 11 della Decisione 1/2001 del Comitato di Cooperazione doganale CE-Turchia (pubblicata sulla G.U.C.E. 198 del 7 aprile 2001). Detta procedura, in deroga a quella normale di rilascio dei certificati ATR, prevede, sempre previo soddisfacimento delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni previste nella Circolare n.97 del 29 aprile 1999, invece della dichiarazione su fattura, l'utilizzo del medesimo certificato ATR nella cui casella 12 dovrà comparire l'impronta dello speciale timbro contenuto nell'Allegato III della predetta Decisione. Con riferimento al modello di impronta del timbro di cui al predetto Allegato, nel riquadro indicato nella nota (1) dovrà comparire il codice Iso alpha 2 dell'Italia (IT) mentre in quello indicato nella nota (2), il codice identificativo dell'esportatore autorizzato come sopra previsto e rilasciato da codeste Direzioni. Si ritiene, almeno per il momento, di utilizzare solo la procedura di cui al comma 5 lett. b) e, pertanto, all'atto del rilascio delle autorizzazioni in questione, occorrerà specificare sulla stessa l'Ufficio doganale responsabile dello svolgimento dell'eventuale controllo "a posteriori" affinché compaia nella casella 14 del certificato ATR in questione.

Si precisa, inoltre, che la Turchia rientra nel c.d. sistema di cumulo pan europeo solo con i prodotti agricoli trasformati ed i prodotti industriali compresi gli ex CECA e non quindi, almeno per il momento, con i prodotti agricoli di cui al precedente punto 5.1). Da ciò consegue che le concessioni dello status di esportatore autorizzato rilasciate per i Paesi Pan europei dovranno ricomprendere anche la Turchia prevedendo, per i prodotti agricoli trasformati e per quelli industriali, che fanno parte dell'Unione doganale, la particolare procedura di cui al sopra indicato punto 5.2).

Per quanto riguarda, altresì, la circolare n.45 del 5 luglio 2001 relativa alle istruzioni per il rilascio delle dichiarazioni del fornitore e della loro verifica per l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato previsto dal Reg.(CE)n.1207, si rettifica quanto precisato nel penultimo capoverso del paragrafo: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - (art.8), secondo il quale l'autorizzazione sarebbe dovuta essere preceduta dalla sigla: "IT/EA" e valgono le medesime istruzioni sopra impartite (es.IT / 001 / RM / 99).

Infine, si richiama l'attenzione di codeste Direzioni Regionali sulle disposizioni, a suo tempo impartite con la Circolare n.97 del 29.04.1999, secondo le quali

occorre verificare, con cadenza regolare, l'attività dell'esportatore autorizzato al fine di controllare il corretto uso dell'autorizzazione.

La presente Circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 settembre 2004.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio